



## TRIBUNALE DI GENOVA

### SEZIONE QUARTA CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott.ssa Alessandra Scarzella - Presidente -

Dott. Paolo Viarengo - Giudice rel.-

Dott.ssa Laura Cresta - Giudice .-

Visto il ricorso proposto, ai sensi dell'art.710 c.p.c., dalla signora

volto ad ottenere la modifica delle condizioni della separazione consensuale omologata da questo Tribunale in data 15.3.2011, nei confronti del signor-  
;

Rilevato che con provvedimento in data 4.6.2013 questo Tribunale ha respinto le richieste di modifica in ordine agli aspetti economici, disponendo l'ascolto mediato della figlia minore  
? in ordine alle richieste, presentate da entrambe le parti, di affidamento esclusivo della stessa figlia, essendo nel frattempo divenuta maggiorenne l'altra figlia;

Rilevato che dalla dettagliata e congrua relazione della dott.ssa? su tale ascolto e dalla precisa e circostanziata "restituzione" in udienza da parte della stessa consulente incaricata, risulta che la minore ha accettato in modo tranquillo e positivo l'orientamento omosessuale del padre, senza particolari problemi e pregiudizi;

Rilevato che, in particolare, la minore risulta presentare uno sviluppo nella norma e buone capacità cognitive e relazionali e che la stessa risulta descrivere il padre con un uomo attento e premuroso, su cui poter sempre contare, mentre invece la stessa si dimostra preoccupata per il "clima di ostilità" tra i genitori;

Rilevato che, d'altra parte, l'omosessualità del marito e la convivenza dello stesso con un altro uomo, erano circostanza già a conoscenza della ricorrente al momento della separazione consensuale, come esplicitamente ammesso dalla stessa e quindi non costituirebbero comunque elementi di novità rispetto al relativo accordo tra le parti, anche sull'affidamento condiviso;

Ritenuto che, in ogni caso, anche all'esito dell'approfondimento assicurato dall'ascolto mediato della figlia minore, si deve sicuramente escludere la presenza di motivi per disporre



cambiamenti nei rapporti previsti in sede di separazione tra figlia minore e padre e tanto meno per disporre un affidamento esclusivo alla madre od al padre:

Ritenuto che, pur a fronte della prevalente soccombenza della ricorrente, anche il signor [redacted] aveva comunque chiesto l'affidamento esclusivo, la particolare condizione delle parti, soprattutto quanto ai motivi che hanno portato alla separazione, la natura del procedimento e soprattutto onde non aumentare la conflittualità ed il predetto "clima di ostilità" tra le parti, consentono di disporre la compensazione delle spese del giudizio, nell'auspicabile previsione che anche questo procedimento ed il relativo approfondimento e conseguente chiarimento della condizione della figlia minore, possa migliorare i rapporti tra le parti, soprattutto ridimensionando le preoccupazione della ricorrente.

P.Q.M.

Visto l'art. 710 c.p.c.;

Rigetta le richieste di modifica delle condizioni previste nel verbale di separazione consensuale omologato da questo Tribunale in data 15.3.2011.

Spese compensate.

Genova, 24.10.2013.

Il Giudice relatore

Paolo Viarengo



Il Presidente  
Alessandra Scarzella

